STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOLINELLI PATTINAGGIO CHIARAVALLE

TITOLO I
Denominazione – sede

Articolo 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Chiaravalle, Via Castelfidardo,96 un'associazione che assume la denominazione "**Associazione Sportiva Dilettantistica Molinelli Pattinaggio Chiaravalle**" o sinteticamente "A.S.D. Molinelli Pattinaggio Chiaravalle".
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dall'Ente di promozione Sportiva cui l'Associazione si affili mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II
Scopo - Oggetto

Articolo 2
L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3
L'associazione si propone di:

a. Promuovere e sviluppare l'attività sportiva dilettantistica nelle discipline legate al Pattinaggio;
b. Organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
c. Promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nell' attività sportiva;
d. Studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
e. Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a pattinodromi, palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
f. Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative diverse;
g. Indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
h. Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

TITOLO III
Soci

Articolo 4
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, maggiorenni o minorenni, che ne condividano gli scopi. Il socio minorenne è rappresentato in società da uno dei genitori che acquisisce i diritti e i doveri del socio maggiorenne.

Articolo 5
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta all'Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali Regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.
All'interno dell'Associazione è redatto il LIBRO SOCI, anche in formato digitale, contenente i nominativi di tutti i soci e degli eventuali rappresentanti.

Articolo 6
La qualifica di socio da diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali Regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa.

Articolo 7
I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita in funzione del programma delle attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV
Recesso - Esclusione

Articolo 8
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 9
Le dimissioni di socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
b. che si renda moroso del versamento della quota associativa annuale o parte di essa per un periodo superiore a due mesi decorrenti dalla scadenza del pagamento della stessa;
c. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
d. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 10
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b dell'art.9, e devono essere motivate.
Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere con lettera al Consiglio Direttivo la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. Il Consiglio Direttivo ha 15 giorni di tempo dalla richiesta per convocare l'Assemblea.
L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel Libro dei Soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V
Risorse economiche – Fondo Comune

Articolo 11
L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a. quote e contributi degli associati;
b. quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
c. eredità, donazioni e legati;
d. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
e. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
f. entrate derivanti da prestazioni di servizio convenzionati;
g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i. entrate derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari;
j. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

Articolo 12
L'esercizio sociale va dal 1° Ottobre al 30 Settembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il Rendiconto Economico e Finanziario da presentare all'Assemblea degli Associati. Il Rendiconto Economico e Finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli Associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI
Organi dell'Associazione

Articolo 13
Sono organi dell'Associazione:

a. l'Assemblea degli associati;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente;
d. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Assemblee

Articolo 14
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e/o ove si svolgono le attività almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione può essere altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettere semplici, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Articolo 15

L'Assemblea ordinaria:

a. approva il Rendiconto Economico e Finanziario;
b. procede alla elezione del membri del Consiglio Direttivo e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
c. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservata alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d. approva eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto di voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa, così come definito dalla delibera del Consiglio Direttivo prevista all'art.7 del presente Statuto, secondo il principio del voto singolo. Il socio minorenne, in regola con il versamento della quota associativa, così come definito dalla delibera del Consiglio Direttivo prevista all'art.7 del presente Statuto, è rappresentato in assemblea da uno dei genitori (il genitore può delegare in forma scritta altro familiare) con diritto di voto secondo il principio del voto singolo.
Ogni socio o rappresentante di socio minorenne può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
In prima convocazione l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.
In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.
Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti o rappresentati per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di sette ad un massimo di undici membri scelti fra gli associati maggiorenni o rappresentanti di soci minorenni.
I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Contabile.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia da deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/6 dei membri o su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti.
La convocazione completa dell'ordine del giorno da discutere è fatta a mezzo di lettera consegnata a mano, e-mail o sms, non meno di cinque giorni prima della adunanza. Della convocazione viene data pubblicità con affissione in bacheca nella sede e/o nei locali dove si svolgono le attività.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.
Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b. redigere il bilancio preventivo ed il Rendiconto Economico e Finanziario;
c. predisporre i regolamenti interni;
d. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
e. deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
f. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
g. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
h. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

I consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni o società sportive aventi la medesima finalità sportiva pena la radiazione o sospensione dall'incarico.

Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadono dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede entro 15 giorni alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità e solo nel caso in cui il numero dei consiglieri sia sceso al di sotto del numero minimo previsto all'art.19 il Consiglio può nominare altri consiglieri scegliendoli tra i soci maggiorenni o tra i rappresentanti dei soci minorenni, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

Articolo 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro otto giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 22

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di due ad un massimo di tre membri, scelti anche fra i non soci, e resta in carica due anni ed elegge al proprio interno il Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del Rendiconto Economico e Finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.
Presenta la propria relazione annuale sul Rendiconto Economico e Finanziario al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea. Può partecipare senza diritto di voto a tutte le Assemblee. Qualora il Revisore dei Conti rivesta anche la qualifica di socio, sia esso socio maggiorenne o rappresentante di socio minorenne, deve astenersi dalla votazione solo quando si trattino argomenti di cui si è occupato il Collegio dei Revisori dei Conti.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti Economico Finanziari.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci o loro rappresentanti per la consultazione.
Sia i Rendiconti Economico Finanziari che le deliberazioni consiliari sono esposti in bacheca all'interno della sede sociale e/o nei locali dove si svolgono le attività.

TITOLO VII
Scioglimento

Articolo 24

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n.662.

Norme finali

Articolo 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.